



Decisione n. 6752 del 29 agosto 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai Signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof.ssa Avv. A. Scotti – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta del 20 luglio 2023, in relazione al ricorso n. 9519, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi attivi e passivi e della violazione delle regole di appropriatezza e di adeguatezza

2. I Ricorrenti, dopo aver presentato reclamo il 6 maggio 2022, cui l'Intermediario ha dato riscontro con nota del successivo 4 luglio 2022 in maniera giudicata insoddisfacente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. Questi, in sintesi, i fatti individuati come rilevanti ai fini della decisione.

I Ricorrenti rappresentano di essere clienti dal 2007 dell'Intermediario per il tramite del quale in precedenza avevano concluso una polizza assicurativa scaduta nel

novembre del 2015. In coincidenza del riscatto del premio, il promotore finanziario assegnato ai Clienti dall'Intermediario li esortava ad aprire un deposito titoli, proponendo poi, in regime di consulenza, l'acquisto di numerosi titoli ad alto rischio e particolarmente speculativi – tra cui anche i due oggetto del presente ricorso (Petroleos De Venezuela (ISIN USP7807HAP03) e Kta Agrar (ISIN DE000A1H3VN9), presentati come “*strumenti finanziari sicuri che avrebbero garantito elevati rendimenti e guadagni*” e che invece avevano un basso *rating* e con elevato rischio di *default*. I Ricorrenti danno conto di aver investito nei suddetti due titoli la cifra di euro 24.329,80, pari alla perdita poi subita, considerato che i due titoli risultano entrambi in *default*. I Ricorrenti riferiscono che il consulente finanziario li “*ha sempre rassicurati e non li ha mai informati sullo stato effettivo dei suoi risparmi*” e, così, ignari delle perdite i Clienti hanno anche trasferito il proprio *dossier* presso un altro intermediario in cui si era spostato a lavorare il consulente e solo successivamente prendevano coscienza della propria situazione finanziaria.

Tanto premesso, i Ricorrenti lamentano:

- che la compilazione dei questionari Mifid, sulla base dei quali sono stati collocati gli strumenti qui in analisi, risulta del tutto inattendibile, in quanto “*non trova (e non ha) riscontro nell’esperienza concreta e quotidiana dei clienti né l’alto grado di cultura finanziaria né l’approfondita conoscenza degli strumenti finanziari*” riportata nelle interviste citate, anche considerato l’età, il titolo di studi e le esperienze professionali e che gli istanti non avevano in precedenza mai investito in polizze vita;
- l’inadeguatezza dei titoli proposti connotati di natura speculativa e con un *rating* particolarmente basso rispetto alla sua propensione e alla tolleranza al rischio bassa, anche tenuto conto che i titoli obbligazionari erano classificati dal Resistente come “*illiquidi*” e quindi di natura complessa ai sensi della comunicazione n. 97996 del 22.12.2014. Parte Ricorrente rileva, poi, che, malgrado l’erogazione del servizio di consulenza, non è mai stata effettuata la valutazione di adeguatezza sui singoli titoli, né tantomeno una profilatura degli stessi da parte dell’Intermediario;
- che l’Intermediario ha violato i doveri di vigilanza sul consulente, atteso che la contraddittorietà delle risultanze derivanti dall’attività di profilatura e il

collocamento di titoli molto rischiosi – specie alla luce del numero di casi analoghi interessati dallo stesso *modus operandi* del promotore – “*avrebbe dovuto allertare l’Intermediario e indurlo a effettuare opportune verifiche e controlli*”;

- la violazione degli obblighi di informazione che la normativa di settore pone in capo all’Intermediario, posto che il promotore non ha reso edotti i Clienti circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti altamente speculativi acquistati, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni attestanti l’avvenuto rilascio dell’informativa rese in apertura di rapporto a renderli consapevoli dei rischi che l’investimento stesso comportasse.

Alla luce di quanto sopra, i Ricorrenti nell’affermare che il danno patrimoniale subito è diretta conseguenza delle illustrate deficienze dell’Intermediario, chiedono la condanna dello stesso – in via principale – al risarcimento del danno emergente, quantificato in euro 24.329,80 *ex art.* 1453 c.c., ovvero – in via subordinata – al risarcimento del danno emergente, pari a euro 23.436, al netto delle cedole incassate. Ad ogni modo, chiedono altresì la somma di euro 3.763,62, a titolo di lucro cessante, nonché la corresponsione degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

3. L’Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso. Ricostruisce il contenuto dell’avverso ricorso evidenziando che in modo selettivo i Ricorrenti – soggetti tutt’altro che inesperti titolari di svariati strumenti finanziari – hanno contestato solo parte degli investimenti sottoscritti negli anni. Invero, i Clienti risultano essere stati profilati la prima volta nel 2008, attraverso questionari, poi successivamente aggiornati, tutti debitamente sottoscritti dagli istanti che non possono che assumersi la paternità delle dichiarazioni ivi contenute. Peraltro, l’Intermediario sottolinea che in calce a tutti i citati questionari sono presenti le sottoscrizioni con firma autografa dei Clienti, di talché “le relative risposte devono ritenersi *“in re ipsa legittime”*. In proposito, Parte Resistente dà conto e allega una decisione del 22 novembre 2022 assunta dal Tribunale di Milano, “*avente ad oggetto le medesime contestazioni e le medesime dinamiche fattuali*”, con la quale sono state rigettate integralmente le pretese analoghe a quelle formulate dagli odierni Ricorrenti, evidenziando che l’attrice non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle profilature, le

quali, pertanto, devono essere ricondotte integralmente alla stessa, così come non sono state disconosciute le dichiarazioni di presa visione della documentazione informativa.

Passando agli invocati inadempimenti informativi, il Resistente rileva che, in sede di sottoscrizione dei contratti quadro i Ricorrenti dichiaravano – con tanto di sottoscrizione autografa, mai disconosciuta – di aver ricevuto ed accettato le “Condizioni generali di contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e per il servizio di collocamento”, nonché il “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari”. A tal proposito, Parte Resistente sottolinea, inoltre, di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi attraverso “*la descrizione del tipo di strumento finanziario di cui si tratta, senza necessità di fornire di volta in volta specifiche informazioni sul singolo titolo oggetto di investimento*”, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 31 Regolamento Intermediari n. 16190/2007, *ratione temporis* applicabile. Anche su tale aspetto, l’Intermediario rileva che la summenzionata decisione del Tribunale di Milano ha condiviso la predetta ricostruzione normativa evidenziando che “*l’art. 31 del Regolamento Intermediari ha introdotto un radicale mutamento di paradigma in relazione agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari*”. Quanto alle modalità di perfezionamento degli investimenti in parola, l’Intermediario contesta recisamente che la sottoscrizione degli stessi sia avvenuta in regime di consulenza, specificando che tutte le altre operazioni oggetto del presente ricorso si sono perfezionate nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini, atteso che le stesse “*sono state volute e disposte direttamente ed autonomamente [dal Ricorrente], senza alcun consiglio*” da parte del promotore finanziario. Sul punto, la Banca evidenzia che, peraltro, incombe sul Ricorrente l’onere di provare l’esistenza delle asserite raccomandazioni ricevute, ribadendo che il consulente si è limitato a compilare la relativa modulistica, in ossequio alle richieste pervenute dai Clienti. A conferma di tale assunto, Parte Resistente rappresenta che non operava sulla base di una “convenzione di collocamento” con il soggetto emittente delle singole obbligazioni, di talché non poteva ritenersi sussistente alcun tipo di interesse in capo alla Banca nel promuovere gli investimenti contestati. Per di più, stando alle “norme generali di contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e per il servizio di collocamento”, è categoricamente escluso che

L'Intermediario potesse svolgere un servizio di consulenza rispetto alle obbligazioni di cui si dolgono gli odierni risparmiatori, dovendo, pertanto, ritenersi che essi le abbiano acquistate direttamente nel mercato secondario. In ogni caso, l'Intermediario evidenzia che, pur non essendo tenuto, nel caso di specie, a compiere alcuna valutazione di adeguatezza, nondimeno *“a fronte delle richieste di investimento autonomamente formulate dai singoli clienti - come nel caso del ricorrente - si limitava [...] a svolgere mere simulazioni ad uso interno circa la adeguatezza di tali investimenti rispetto al profilo del cliente”*, avvalendosi di un algoritmo diretto ad attribuire in maniera automatica un *“value at risk”*, ossia un parametro numerico attestante la perdita potenziale massima che ci si può aspettare su uno strumento/portafoglio. Ebbene, la Banca dichiara che i *report* in questione rivelano che le simulazioni di adeguatezza hanno sempre riportato esito positivo rispetto al profilo del cliente, confermando l'adeguatezza dei singoli investimenti contestati. Conclusivamente, in merito alle pretese risarcitorie, l'Intermediario rileva che non vi è alcuna prova che il danno subito dai Clienti sia diretta conseguenza dei contestati inadempimenti e chiede di rigettare integralmente le domande del Ricorrente.

4. Parte Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF. Preliminarmente, i Ricorrenti evidenziano che il Collegio ACF si è già espresso condannando l'Intermediario su un caso analogo all'odierno, avente oggetto la stessa categoria di titoli. Inoltre, si dà conto della pendenza di numerosi altri contenziosi analoghi all'odierno ed altri sono stati estinti per conciliazione. Tanto premesso, in merito alla sentenza del Tribunale di Milano n. 9183/2022, depositata dall'Intermediario, i Ricorrenti evidenziano che la stessa è stata appellata, in quanto viziata in punto di diritto per la violazione degli artt. 21 e 23 del TUF e in contrasto con granitici principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e dall'ACF. I Ricorrenti precisano, poi, che nel ricorso si era già dato conto della sottoscrizione di ulteriori obbligazioni in violazione degli obblighi informativi, tuttavia, trattavasi comunque di obbligazioni ordinarie di banche italiane, garantite dal fondo Interbancario. Tanto premesso, i Ricorrenti reiterano le contestazioni e le argomentazioni in punto di profilatura inattendibile dei Clienti in particolare circa la conoscenza praticamente onnicomprensiva di strumenti e l'esperienza atteso che *“non vi è stata per 16 anni*

alcuna attività di acquisto/vendita di strumenti finanziari che possa giustificare una conoscenza ed esperienza così elevata". Si ribadisce, inoltre, la prestazione del servizio di consulenza, anche testimoniata dall'intestazione di ciascuna pagina del rendiconto analitico (dal 2016 al 2021) in cui è espressamente indicato "regime: consulenza" e dai "report di consulenza" che hanno proceduto ogni singola operazione. Anche con riferimento agli obblighi informativi, l'Intermediario ribadisce che non possono certamente ritenersi adempiuti sulla base di semplici formule di stile contenute nei contratti, non risultando in alcun modo provata l'effettiva consegna dei documenti ivi indicati, tra l'altro mai ricevuti dal Cliente. Inoltre, l'investitore sostiene che il Resistente, affermando di non aver reso le informazioni sullo specifico titolo, in quanto non previsto dall'art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, non abbia fatto altro che confermare il proprio inadempimento. Al contrario, rileva Parte Ricorrente, al di là del servizio prestato, *"sussiste l'obbligo dell'Intermediario di fornire informazioni, specifiche e personalizzate, in relazione ad ogni singola operazione di acquisto di uno strumento finanziario"*, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'effettivo assolvimento di tali obblighi informativi. Invero, non risulta versata in atti alcuna "scheda prodotto" tesa a rendere noti ai Clienti le caratteristiche e i rischi (emittente, di valuta, di liquidità) dei titoli in analisi. I Clienti, richiamando gli orientamenti della Corte di Cassazione e del Collegio, segnalano che l'omessa informativa all'investitore è fattore idoneo a generare una presunzione di riconducibilità alla Banca del pregiudizio dal medesimo subito, rilevando, poi, che il *default* dei titoli in questione – al contrario di quanto sostenuto dall'Intermediario – non era affatto un evento imprevedibile, posto che, già al momento dell'acquisto, gli stessi presentavano un *rating* critico. Da ultimo, i Ricorrenti evidenziano che è mancata contestazione specifica del danno quantificato e della movimentazione dei singoli atti.

5. Parte Resistente deposita ulteriori memorie essenzialmente replicative di quanto già dichiarato in sede di deduzioni. Parte Resistente dà conto e richiama la citata decisione del 22 novembre 2022 assunta dal Tribunale di Milano con la quale sono state rigettate integralmente le pretese *"identiche a quelle formulate dall'odierna controparte"* assistita dal medesimo avvocato degli odierni Ricorrenti. L'Intermediario, quindi, anche in forza della richiamata pronuncia insiste nel

ritenere di aver correttamente assolto agli obblighi informativi sugli stessi incombenti, sostenendo che l’*“effettiva consegna [della documentazione] è stata provata per tabulas (mediante dichiarazioni dei clienti, pacificamente autentiche e genuine, cui deve attribuirsi valore confessorio)”*.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

2. Al Collegio preme anzitutto stigmatizzare il *deficit* informativo ascrivibile all’Intermediario con riguardo agli strumenti finanziari ad alto rischio e basso *rating* acquistati da Parte Ricorrente per il tramite dell’odierno Intermediario. Non può certo considerarsi in linea con l’effettivo assolvimento dell’obbligo informativo da parte del Resistente la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari”. Invero, tale presunta consegna – della quale non vi è comunque alcuna prova – non è idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 *ratione temporis* vigente, il quale richiedeva di fornire le informazioni sulle *“caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”* al dichiarato fine di *“consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”* (sottolineatura aggiunta). L’informativa che l’Intermediario ha prodotto in atti è piuttosto quella prevista dell’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’Intermediario tratta e che usualmente viene rilasciata al Cliente in occasione dell’apertura dei rapporti con l’Intermediario. Diversamente, l’art. 31 del Regolamento Intermediari – che altrimenti sarebbe norma replicativa dell’art. 27 – presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse comunque temporalmente vicina all’investimento, non potendosi di certo pensare che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima all’apertura dei rapporti a rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che si trovava a sottoscrivere. Con il paradosso che sarebbe stato rimesso all’investitore ricondurre i singoli strumenti all’interno di categorie indicate anni prima in un documento allegato al contratto quadro. Se, quindi, non si vuole svuotare di significato la portata dell’art. 31 del

Regolamento Intermediari, la cui finalità è quella di “*consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate*”, si deve ritenere che l’Intermediario prima di ogni singolo ordine doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27. Non può pertanto condividersi l’orientamento adottato dal Tribunale di Milano (con la citata sentenza del 22 novembre 2022, prodotta in giudizio dall’odierno Intermediario), che sostiene, in una vicenda analoga diretta a far accertare la responsabilità dell’odierno Intermediario, l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo da parte del Resistente per il tramite della sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” al Ricorrente (in questo senso v. già, nei confronti dell’Intermediario Resistente, Decisioni ACF n. 6704 del 17 luglio 2023, n. 6706 del 17 luglio 2023, n. 6690 del 12 luglio 2023, n. 6645 e n. 6646 del 30 giugno 2023, nonché Decisioni ACF n. 6569 del 30 maggio 2023, n. 6504 del 27 aprile 2023, n. 6492 del 24 aprile 2023). D’altronde una conferma dell’interpretazione qui fornita dal Collegio la si trova nel medesimo Regolamento Intermediari (art. 33) che (in materia di OICR) reputa idoneo ad assolvere gli obblighi informativi di cui all’art. 31 la consegna del KIID, documento che contiene informazioni chiave sullo specifico strumento trattato e che deve essere consegnato prima di ogni operazione su OICR. Nel caso di specie, va peraltro segnalato che i moduli d’ordine presenti nel fascicolo istruttorio risultano del tutto privi di qualsiasi riferimento al tipo specifico di strumento acquistato, atteso che non viene neppure specificato che si tratta di obbligazioni e ciò non è neanche ricavabile dalla denominazione, né, tantomeno, si fa menzione dell’origine estera dei titoli. Inoltre, l’Intermediario si mostra altresì carente nella corretta rappresentazione dei “*rischi propri di tale tipo di strumento*”, così come richiesto dall’art. 31 citato, in quanto non vi è traccia nei predetti moduli di elementi atti a notificare gli investitori circa il rischio emittente connesso agli specifici strumenti sottoscritti che, non a caso, presentavano un tasso di interesse molto elevato. Come noto, infatti, il rendimento di un investimento finanziario è direttamente proporzionale al livello di rischio associato all’investimento medesimo. Per completezza, appare, tra l’altro, opportuno rilevare che, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della disciplina MiFID1 e del citato Regolamento attuativo n. 16190/2007, sono ancora limitate le fattispecie giunte al vaglio della Cassazione sulla citata disciplina. Tuttavia, in una delle

pochissime decisioni assunte dalla Suprema Corte in cui si applicava la disciplina MiFID, viene invece ribadito l'orientamento (fatto proprio anche dall'ACF), secondo cui *“l'intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza – o, può qui aggiungersi, di appropriatezza – dell'investimento (Cass., 5 maggio 2022, n. 14208).*

3. Fermi i rilievi effettuati circa la totale carenza di informativa che si ritiene rivesta carattere assorbente ai fini della decisione della presente controversia, può aggiungersi che risulta controverso tra le parti che l'acquisto dei titoli in questione sia avvenuto in sede di consulenza, essendo tale dichiarazione fermamente smentita da parte dell'Intermediario, il quale, al contrario, asserisce di aver trattato l'operazione in regime di ricezione e trasmissione ordini. Al riguardo, la posizione dell'Intermediario parrebbe trovare conforto – sotto un profilo meramente formale – nell'articolo 1 delle *“condizioni generali di contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e per il servizio di collocamento”*, ove espressamente si prevede che *“La Banca fornisce al Cliente le proprie raccomandazioni personalizzate con riferimento ai Prodotti di Consulenza, per tali intendendosi: (i) i prodotti finanziari e i servizi di investimento emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca, (ii) quelli emessi/prestati da società del Gruppo [...] e collocati/distribuiti dalla Banca nonché (iii) quelli emessi/prestati da emittenti/intermediari diversi da quelli individuati in precedenza, i quali abbiano conferito alla Banca l'incarico di collocamento/distribuzione”*; sicché gli strumenti in questa sede contestati non sembrerebbero effettivamente rientrare tra i prodotti per i quali è contemplata l'erogazione del citato servizio di consulenza. Il Tribunale di Milano nella decisione su un caso simile al presente più volte citata ha valorizzato il suddetto aspetto ritenendo che non fosse stato prestato il servizio di consulenza e che quindi l'Intermediario avrebbe dovuto condurre solo la valutazione di appropriatezza, non contestata. Il richiamato dato contrattuale non assume carattere dirimente, contrastando con altri elementi di segno contrario, già valorizzati dal Collegio ACF nelle sue recenti decisioni richiamate sul medesimo filone. In particolare, nel caso di specie sembrano emergere elementi a sostegno della prestazione del servizio di consulenza da parte del promotore, atteso che in atti sono

versati diversi documenti coevi agli ordini appunto denominati “report di consulenza”, nei quali si legge “proposta di investimento”. Appare assai improbabile che un Intermediario dello *standing* dell’odierno denomini un documento “report di consulenza” e utilizzi il termine “proposta” ignorandone la valenza giuridica e comunque non valutando il carattere decettivo di una tale comunicazione per la clientela. Al riguardo, l’Intermediario sostiene che il report avesse valenza interna ma la circostanza che sia stato elaborato proprio in fase di inserimento dell’ordine, porta a ritenere che invece la valutazione sia stata condivisa con il Cliente il quale poteva nutrire il legittimo affidamento circa l’effettuazione della consulenza agli investimenti. Pertanto, laddove Parte resistente avesse voluto effettivamente scongiurare il rischio di incorrere in facili fraintendimenti, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire valutazioni personalizzate, dovendo in ogni caso utilizzare una diversa terminologia per i controlli effettuati a mero uso interno e non rivolti alla clientela. Ciò considerato, anche a voler ammettere che, nella fattispecie, l’Intermediario non fosse tenuto ad espletare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, nondimeno, avendo deciso di compiere una siffatta verifica – benché ad esclusivo uso interno – allora la stessa avrebbe almeno dovuto essere svolta correttamente. Così come in ogni caso avrebbe dovuto comunque valutare l’appropriatezza degli investimenti di cui non vi è traccia in atti. Invero, non possono che aversi dubbi sulla correttezza di tale valutazione almeno rispetto ad alcune operazioni, risultando che uno dei Clienti non avesse la necessaria esperienza e conoscenza per sottoscrivere l’obbligazione in valuta. Sul punto, infatti, si rappresenta che il Ricorrente, nel questionario dell’11 novembre 2015, il più prossimo alle operazioni in analisi dichiarava di non conoscere le obbligazioni in valuta straniera e di non aver detenuto lo strumento negli ultimi tre anni. Alla luce di ciò, quindi, l’Intermediario avrebbe, in ogni caso, dovuto rilevare la non appropriatezza dell’operazione per mancanza di esperienza e conoscenza atteso che dal modulo in atti sembrerebbe che l’ordine sia stato proprio impartito dal Ricorrente, unico soggetto anche considerato nel report di adeguatezza che anche esso avrebbe dovuto avere esito negativo contrariamente a quanto avvenuto. Da ultimo non può, inoltre, non sembrare anomala la circostanza rappresentata dagli istanti, e, di fatto, non smentita dall’Intermediario, e che è oramai emersa a seguito dei numerosi precedenti richiamati, circa il ricorrere di una serialità di casi simili al

presente in cui altri clienti, seguiti dal medesimo promotore, sottoscrivevano gli stessi o analoghi strumenti ad alto rischio, tutti in presenza di questionari dai profili elevati non giustificati dalla professione svolta, dal titolo di studio e dalla pregressa esperienza. Appare, quindi, abbastanza inverosimile pensare che i clienti – seguiti dal medesimo consulente che raccoglieva gli ordini – decidessero autonomamente di investire tutti negli stessi titoli, in assenza di consulenza.

4. Accertata così, per i profili sopra evidenziati, la responsabilità dell'Intermediario, occorre ora quantificare il risarcimento del danno. Il Collegio ritiene che a Parte Ricorrente vada riconosciuto il risarcimento del danno pari ad euro 23.436,00, pari alla differenza tra l'importo complessivamente versato per gli acquisti dei titoli in analisi (24.329,80 euro) e quanto percepito a titolo di cedole (893,80).

Non possono, invece, rinvenirsi gli estremi per l'accoglimento dell'ulteriore richiesta risarcitoria di danno da lucro cessante, non avendo il Ricorrente fornito alcun elemento idoneo a dimostrare gli investimenti alternativi che avrebbero sottoscritto, nell'ipotesi in cui fossero rimasti nella disponibilità degli importi impiegati nelle operazioni contestate. Mentre, per quel che concerne la domanda di riconoscimento degli interessi legali in rapporto al *quantum* risarcibile, può rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato dell'ACF, versandosi in ambito risarcitorio e, quindi, trattandosi di "debito di valore", vada applicata la rivalutazione monetaria dalla data delle operazioni contestate sino a quella della decisione, mentre gli interessi legali sono determinati con decorrenza dalla data di liquidazione del danno, ossia dalla data della decisione, sino al pagamento da parte dell'intermediario dell'importo deciso dal Collegio.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva rivalutata di euro 27.795,10, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del

sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato Regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi